



11626-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Vito Di Nicola
Giovanni Liberati
Luca Semeraro
Giuseppe Noviello - Relatore -

Ac R
Sent. n. 1702 sez.
UP - 18/11/2020
R.G.N. 23985/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) nato a (omissis) ;
avverso la sentenza del 09/01/2020 della corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 gennaio 2020
confermava la sentenza del tribunale di Napoli Nord, con cui (omissis) era stato
condannato in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/01.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata, propone ricorso ((omissis) mediante
il proprio difensore, con quattro motivi di impugnazione

C

3. Eccepisce, con il primo motivo, la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente. La corte non avrebbe tenuto presenti le doglianze difensive in ordine alla estraneità del ricorrente rispetto agli abusi. Non si sarebbe tenuto conto del rilievo difensivo per cui la richiesta di permesso di costruire, avanzata dall'imputato e considerata dal primo giudice come indicativa del suo ruolo di committente, sarebbe stata presentata solo per giungere alla definizione di un processo elevato a suo carico. Mentre, dall'altro lato, non sarebbe emersa la sua qualità di proprietario, non avendo così la disponibilità materiale e giuridica dell'area.

4. Deduce, con il secondo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della decisione di non riconoscere la sussistenza della causa di estinzione del reato, in ragione dell'intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria del comune di Villa di Briano. Si aggiunge che la corte sarebbe incorsa nel denunziato vizio laddove avrebbe ritenuto non chiara la corrispondenza tra le opere abusive e il permesso in sanatoria, che al contrario emergerebbe da una lettura combinata del permesso medesimo, della relativa richiesta e della relazione tecnica allegata.

5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio di mancanza di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta l'omessa motivazione rispetto alle doglianze difensive, laddove si evidenziava l'esiguità del danno arrecato e la piccola dimensione dell'opera, oltre che la suscettibilità di sanatoria.

6. Con il quarto motivo, rappresenta il vizio di erronea applicazione della legge penale a causa della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione. La corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni giustificative della necessità di configurare l'esecuzione dell'ordine di demolizione quale condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tanto sarebbe stato necessario particolarmente nel caso concreto, in cui il ricorrente è stato ritenuto meritevole sia delle attenuanti generiche che di una prognosi positiva di non recidività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente fondato. Va precisato che ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).

1.2. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).

1.3. Consegue che attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio, emerge un giudizio di responsabilità dell'imputato coerente con il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale tra gli indici di individuazione della committenza può rientrare anche l'intervenuta richiesta oltre che ottenimento di un permesso in sanatoria (cfr. Sez. 3, n. 21975 del 17/03/2016 (dep. 26/05/2016) Rv. 267107 - 01 Taddei). Dall'altra parte la censura proposta appare alquanto generica nell'escludere la rilevanza probatoria di tale dato. Va infatti considerato che per richiedere ed ottenere legittimamente il citato permesso l'istante deve assumere la qualifica di proprietario o responsabile dell'abuso. Circostanze, queste ultime, che confliggono con la tesi di totale estraneità all'abuso sostenuta dal ricorrente. Cosicché lo stesso, nel formulare il motivo in esame, non ha dedotto ed illustrato specificamente come possa il permesso in sanatoria ottenuto assumere un rilievo di non incidenza sul reato, quale indice della committenza rispetto ad esso, a fronte dei citati presupposti legittimanti la richiesta (proprietà o commissione dell'abuso edilizio).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che a fronte di una duplice motivazione posta a supporto della esclusione della operatività del permesso di costruire quale legittima causa di estinzione del reato edilizio, il ricorrente si è limitato solo a confutare, peraltro con censura di fatto inammissibile in questa sede, una delle giustificazioni; quale quella relativa alla non corrispondenza tra l'oggetto del permesso di costruire in sanatoria e gli abusi per cui è condanna; tralasciando l'ulteriore rilievo del mancato soddisfacimento della condizione di efficacia del permesso medesimo, quale la richiesta autorizzazione antisismica. Per cui, trova applicazione il principio secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 Bimonte). Va comunque aggiunto, in attuazione dell'ulteriore principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele) che nel caso di specie non può integrare un valido permesso di costruire ex art. 36 del DPR 380/01 quel titolo la cui efficacia sia sottoposta a condizione, ancorchè inerente a profili di rispetto della disciplina antisismica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 266034 - 01 Carratu').

3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile a fronte di una motivazione che attiene all'entità dell'intervento, avente dimensioni certamente non irrisorie, assumendo esso una superficie di circa 81 mq. In proposito, peraltro, va anche ricordato, a supporto della legittimità di tale motivazione, che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01 Milone Giovanni).

4. Risulta invece fondato il quarto motivo: la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo

è stata effettivamente formulata con ricorso ad una mera per clausola di stile, atteso che a fronte di una richiesta di concessione incondizionata del predetto beneficio, è intervenuta, da parte dei giudici, una risposta laconica, non motivata in ordine alla intervenuta conferma della subordinazione alla demolizione. In contrasto con il condivisibile indirizzo di legittimità per cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (sez. 3, Sentenza n. 3947 del 18/07/2017 (dep. 28/08/2017) Rv. 272503 - 01 Pellerito).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione di responsabilità in ordine al reato per cui è intervenuta condanna.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 18/11/2020.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

